



C.A.P. 33080
COMUNE DI SAN QUIRINO
PROVINCIA DI PORDENONE

Cod. Fisc. 80001210931

Tel. 0434 916511
Fax 0434 916519

AREA TECNICA
Ufficio Ambiente e Protezione Civile

San Quirino, 14.03.2025

Prot. N. come PEC

Spett.le
**REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA**
**Direzione centrale difesa dell'ambiente,
energia e sviluppo sostenibile**
Servizio valutazioni ambientali

PEC: ambiente@certregione.fvg.it

Oggetto: *D. Lgs. 152/2006 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "La Braidà", di potenza nominale pari a 82 MW, da realizzare nei comuni di San Quirino (PN) e Montereale Valcellina (PN) in località denominata "Colisie" e delle opere di connessione site nel comune di San Quirino (PN), di estensione pari a circa 120 ha. Proponente: D2M FRIULI 2 S.r.l. - Invio parere di competenza e riscontro osservazioni ricevute.*

In riferimento alla Vs. comunicazione del 04.03.2025 – Prot. n. 0179010/P/GEN e ricevuta in pari data al ns. Prot. n. GEN-GEN-2025-2059-A, con la presente si esprime il seguente parere di competenza.

Premesso che:

- L'impianto agri-fotovoltaico, di cui all'oggetto, ricade per 111,7131 ha in territorio comunale di San Quirino, in località San Foca, oltre a 4,263 ha da destinare a opere di connessione localizzate in prossimità della centrale idroelettrica "Villa Rinaldi" sempre in territorio del Comune di San Quirino;
- L'impianto AFV ricade in zona urbanistica E 6, Sottozona E 6.1 (art. 41 delle N.T.A.) ed E 6.2 (art. 42 delle N.T.A.), mentre le opere di connessione ed infrastrutture ricadono in zona urbanistica E 4 (art. 36 delle N.T.A.) ma soggetta a vincolo speciale "Area di mitigazione ambientale" (art. 49 delle N.T.A.);
- La sottozona E 6.1 comprende gli ambiti del territorio comunale che per le loro condizioni organizzative, orografiche, pedologiche e vegetazionali, sono idonei allo sviluppo dell'agricoltura di tipo intensivo e dove sono favorite le opere di sistemazione agraria per i quali si propone la salvaguardia rispetto agli altri usi allo scopo di non precludere o compromettere la realizzazione delle infrastrutture di servizio agricolo (sviluppo della rete irrigua, riordini fondiari, commassamenti, ecc.) dell'attività agricola organizzata. In questa zona sono ammessi unicamente gli interventi di nuove costruzioni, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia relativi a:

- 1. Residenza agricola per le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale (Dlgs 99/2004 e smi);
- 2. Strutture produttive aziendali;
- 4. Allevamenti zootecnici a carattere industriale o intensivo;
- 10. Edifici a libera localizzazione di competenza del Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna da adibire a deposito di attrezzature inerenti gli impianti pluvirrigui delle aree riordinate;

quindi non è prevista la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

- La Zona Omogenea E 4 è, invece, costituita dai territori agricoli intorno al Biotopo di San Quirino e dei Magredi del Cellina-Meduna (già classificati dal P.U.R.G. come ambito ex Parco n. 8) i quali, pur con notevole presenza di aree attualmente destinate a colture anche di tipo specialistico, sono caratterizzati dalla presenza di valori ambientali e paesaggistici tali da richiedere una specifica azione di tutela paesaggistica. L'edificazione relativa alla residenza agricola per le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale e alle strutture produttive aziendali, è consentita per le sole aziende già insediate. Anche in questo caso, non è prevista la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- Il vincolo speciale "*Area di mitigazione ambientale*" di cui all'art. 49 delle N.T.A. "*(...) Corrisponde all'ambito contermino all'area del biotopo naturale denominato "Magredi di S. Quirino". Su di esso è fatto divieto di costruire manufatti di qualsiasi tipo.*";
- Il vincolo si è reso necessario per preservare quanto rimasto del "Biotopo dei Magredi di San Quirino" (istituito nel 1997) e per promuovere il graduale ripristino delle aree più prossime all'ambito del biotopo stesso, al fine di ricreare le condizioni naturali originarie nonostante la realizzazione, fin dal 1952, della centrale idroelettrica di Villa Rinaldi e delle linee elettriche aeree di pertinenza;
- L'Amministrazione comunale si sta impegnando, anche con l'impiego di contributi europei (P.S.R.), a preservare e valorizzare l'ambiente, in particolar modo l'area magredile e lo stesso "Biotopo dei Magredi di San Quirino", promuovendo iniziative conoscitive e realizzando percorsi ciclo-pedonali sostenibili che interessano anche questa zona vincolata che costituisce *un unicum* non solo in Italia, non solo per il paesaggio, ma anche per la biodiversità di flora e fauna.

Analizzata la documentazione progettuale, si è potuto osservare quanto segue:

1) in merito all'impianto A-FV,

- Quanto previsto in Z.O. E 6.1 non è conforme a quanto previsto dallo strumento urbanistico comunale vigente, in quanto non è prevista la realizzazione di alcun impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili di alcun tipo;
- È previsto il rispetto delle opere di mitigazione previste dal punto 9 dell'art. 42 delle N.T.A. (distanze minime da zone residenziali e dai fabbricati residenziali isolati, larghezza della fascia perimetrale a verde e caratteristiche della recinzione e del passaggio libero sottostante);
- Non risultano rispettati i parametri edilizi previsti dal punto 9 dell'art. 42 delle N.T.A., in particolare:
 - Superficie coperta massima (risulta essere superiore ai 150 mq massimi previsti);
 - Distanza dalle strade e dai confini > 20,00 m (dichiarato almeno 15,00 m dai confini);
- In merito allo scarico del servizio igienico presente all'interno del fabbricato definito "control room", trattandosi di scarico di acque reflue assimilare alle domestiche, il cui parere autorizzativo è in capo al Comune, non risulta essere rispettoso di quanto previsto dalle "LINEA GUIDA PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE - Ed.2 rev.1 – 11.06.20";

2) In merito alle opere connesse e infrastrutture previste in Z.O. E 4:

- Quanto previsto non è conforme a quanto previsto dallo strumento urbanistico comunale vigente, in particolare in merito all'inedificabilità assoluta per le aree soggette al vincolo speciale di "Area di mitigazione ambientale" (art. 49 delle N.T.A.);
- Non è stata fatta alcuna valutazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale di quanto previsto sull'ambiente circostante;
- Non è stata fatta alcuna valutazione idraulico – idrologica e di invarianza idraulica;

Tutto ciò premesso, con la presente, si esprime quanto segue:

- Per l'impianto agro-fotovoltaico situato in Sottozona E 6.1 si esprime **parere NON favorevole** richiedendo di spostare in altro sito l'impianto ivi previsto;
- Per l'impianto agro-fotovoltaico situato in Sottozona E 6.2 si esprime **parere favorevole condizionato** al rispetto delle seguenti **prescrizioni**:
 - Rispetto dei parametri edilizi previsti, in particolare la superficie massima coperta e la distanza minima dai confini e dalle strade;
 - adeguamento degli scarichi del servizio igienico a quanto previsto dalle "LINEA GUIDA PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE - Ed.2 rev.1 – 11.06.20" ed eventuali ss.mm.ii.;

Si raccomanda, altresì, al fine di ridurre il più possibile l'impatto ambientale, di mettere a dimora essenze arboree quanto più grandi possibili, per accelerare la mitigazione dell'intero impianto.

Inoltre, di potenziare quanto più possibile, anche ampliando ed approfondendo, le scoline di raccolta acque meteoriche a lato delle strade di servizio interne al parco AFV per scongiurare, per quanto possibile, fenomeni di allagamento del centro abitato che già oggi si verificano con sempre maggiore frequenza, causando danni e disagi sempre maggiori.

- Per le opere connesse e infrastrutture indispensabili all'esercizio delle stesse ricadenti in Z.O. E 4 si esprime **parere NON favorevole** richiedendo di spostare in altro sito la loro realizzazione, rispettando così il vincolo speciale esistente e rendere possibile una tutela fattiva dei valori ambientali e paesaggistici.

Si segnala, altresì, che, ad oggi, non sono pervenute a questo Ente, osservazioni in merito.

LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

ing. Ilenia Rosso

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)